

Sintesi della Relazione Supplementare dell'Esperto Indipendente sulla proposta di Progetto di trasferimento di una gamma di polizze del ramo vita europeo e internazionale di Scottish Widows Limited a Scottish Widows Europe SA

5 marzo 2019

La presente relazione consiste in una traduzione della versione originale predisposta in inglese dall'Esperto Indipendente. Nel caso di discrepanze fra la presente versione e quella in inglese, prevarrà il contenuto della seconda.

Quadro di riferimento

- 1.1 Scottish Widows Limited (SWL) è una *private limited company* (società ad azionariato non diffuso a responsabilità limitata) costituita in Inghilterra e Galles e domiciliata nel Regno Unito. Essa si occupa di assicurazioni sulla vita come controllata di Scottish Widows Group (SWG), a sua volta controllata di Lloyds Banking Group plc (LBG o il Gruppo), la società capogruppo. Ai sensi della normativa dell'Unione Europea (UE), le imprese di assicurazione del Regno Unito possono vendere polizze e fornire servizi nei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) in base ai principi della libertà di circolazione dei servizi o della libertà di stabilimento (comunemente noti come "diritti di passaporto UE"). SWL ha in precedenza sottoscritto polizze assicurative ramo vita e ramo pensioni, soprattutto in Germania, Austria e Italia, conformemente ai diritti di passaporto UE.
- 1.2 Il 23 giugno 2016, il Regno Unito ha votato a favore dell'uscita dall'UE. Il 29 marzo 2017, il governo inglese ha ufficialmente comunicato alla Commissione Europea l'intenzione del Regno Unito di uscire dall'UE (Brexit). La Brexit diventerà efficace il 29 marzo 2019. Non è certo se dopo il 29 marzo 2019 le imprese di assicurazione del Regno Unito saranno in grado svolgere attività di vendita di polizze e di fornitura di servizi (inclusa la riscossione di premi e il pagamento dei sinistri) all'interno dei paesi SEE al di fuori del Regno Unito, conformemente ai diritti di passaporto UE. Pertanto, fatto salvo il caso in cui prima del 29 marzo 2019 siano conclusi adeguati accordi di transizione o di salvaguardia tra il Regno Unito e l'UE, si reputa che diverrà illegittimo per SWL continuare a gestire le proprie polizze sottoscritte ai sensi dei diritti di passaporto UE.
- 1.3 SWL ha costituito una nuova società controllata, interamente posseduta, in Lussemburgo, Scottish Widows Europe SA (SWE), la quale il 1° febbraio 2019 è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni del Lussemburgo, il *Commissariat aux Assurances* (CAA) e dal Ministero delle Finanze come impresa di assicurazione operante nel ramo vita. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il CAA ha informato le autorità di regolamentazione dei paesi SEE nei quali SWE gestirà polizze di assicurazione conformemente ai diritti di passaporto UE. SWE ha ricevuto riscontro positivo dal CAA per lo stabilimento di sedi secondarie in Germania e Italia; ha altresì ricevuto risposta positiva dal regolatore tedesco BaFin per la costituzione di una sede secondaria in Germania. SWE con ogni probabilità riceverà riscontro positivo o nessuna obiezione dal regolatore italiano per la costituzione di una sede secondaria in Italia all'inizio di marzo 2019.
- 1.4 SWL intende trasferire le polizze concluse conformemente ai diritti di passaporto UE a SWE, per essere sicura di poter continuare ad esercitare tale attività dopo la Brexit. Tale trasferimento avverrà utilizzando un processo giuridico, noto come Trasferimento di attività assicurative ai sensi della normativa "*Part VII*" (del *Financial Services and Market Act 2000* e successive modifiche) (FSMA). Le condizioni del trasferimento sono contenute in un documento denominato il "Progetto". Il Progetto garantisce che SWL sarà in grado di esercitare legittimamente le attività sottoscritte ai sensi dei diritti di passaporto UE successivamente alla Brexit. Il trasferimento di tali polizze da SWL a SWE (Polizze Trasferite) ai sensi del "*Part VII*", unitamente al relativo contratto di riassicurazione, alla garanzia generale, al contratto di servizi *unit-linked* e all'accordo di manleva connessi al Progetto, sarà denominato il "Trasferimento".
- 1.5 Ho suddiviso il Ramo Trasferito in due gruppi principali, il ramo *unitised with-profit* (Ramo UWP Trasferito) e il ramo *unit-linked* (Ramo UL Trasferito).
- 1.6 Immediatamente dopo il trasferimento, il Ramo UWP Trasferito sarà nuovamente riassicurato da SWL, mediante un contratto di riassicurazione (il Contratto di Riassicurazione), che comprenderà i relativi accordi ancillari di garanzia noti come fondi trattenuti (*funds withheld*, FWH). Per fornire ulteriore garanzia al Ramo Trasferito, SWL sottoscriverà un accordo di garanzia generale (*floating charge agreement*) (la Garanzia Generale) con SWE. Il Ramo UL Trasferito rimarrà in capo a SWE, ma per garantire che l'operatività del Ramo UL Trasferito rimanga invariata, SWE sottoscriverà un contratto di servizi con Lloyds Bank Plc (LB) per offrire attività di supporto nella gestione amministrativa del Trasferimento del Ramo UL (Contratto di Servizi *Unit-Linked*), come accade attualmente con SWL. SWE sottoscriverà inoltre un contratto di servizi con Lloyds Bank GmbH (LB Europe) per la gestione delle risorse umane e i servizi di *payroll*.
- 1.7 Inoltre, per garantire a SWE tutela contro possibili azioni giudiziarie derivanti dall'operatività di SWL avvenuta prima del trasferimento del ramo a SWE, SWL sottoscriverà un accordo di manleva (l'Accordo di Manleva) con SWE. La Garanzia Generale coprirà anche le obbligazioni di SWL derivanti dall'Accordo di Manleva.
- 1.8 Come Esperto Indipendente, ho predisposto una prima relazione datata 14 novembre 2018 (la Relazione), nella quale ho valutato l'impatto del Progetto proposto sui titolari di polizze e su altri soggetti interessati.
- 1.9 Ho predisposto altresì un'altra relazione datata 5 marzo 2019 (la Relazione Supplementare), per fornire alla Corte (la High Court of Justice per l'Inghilterra e il Galles) una valutazione aggiornata del probabile effetto del Trasferimento proposto e stabilire se le conclusioni raggiunte nella mia Relazione restassero invariate dopo aver considerato eventuali sviluppi finanziari e non finanziari verificatisi dopo la pubblicazione della Relazione, e le eventuali opposizioni pervenute rispetto al Trasferimento proposto.
- 1.10 La presente è una sintesi della Relazione Supplementare. La presente relazione e la Relazione Supplementare vanno lette unitamente alla Relazione. A scanso di equivoci, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente documento hanno lo stesso significato attribuito loro nella Relazione.

- 1.11 I dettagli sulle finalità della mia nomina, le mie qualifiche, i limiti e l'oggetto dell'incarico sono contenuti nella Relazione.

Aggiornamento sui negoziati relativi alla Brexit

- 1.12 Per quanto noto al pubblico, non vi sono stati sviluppi sui negoziati relativi alla Brexit che possano dare certezza in merito alla possibilità per SWL di continuare a esercitare le attività sottoscritte ai sensi dei diritti di passaporto UE dopo il 29 marzo 2019. Comprendo che la Germania, l'Italia e l'Austria hanno predisposto dei progetti di legge¹ che concederebbero agli assicuratori e ai riassicuratori del Regno Unito un periodo di transizione, fino a dicembre 2020, per continuare a gestire il ramo in tali paesi conformemente ai diritti di passaporto UE in caso di "hard Brexit" (i.e., uscita senza accordo), ma comunque a tal riguardo al momento non vi è certezza.
- 1.13 Ho preso in considerazione queste bozze di disposizioni transitorie e ne ho discusso con SWL. SWL rimane dell'avviso che il Progetto è necessario, perché le proposte di Germania, Italia e Austria riguardano soltanto un periodo di transizione, al momento non risultano approvate e non sono state assunte a livello UE (i.e. la loro attuazione, quindi, non sarebbe uniforme all'interno dell'UE).
- 1.14 Concordo che è ragionevole per SWL proseguire con il Progetto dato che le bozze di disposizioni hanno effetto solamente per un periodo transitorio senza certezza dopo dicembre 2020, che non sono ancora approvate e il Progetto continua a garantire a SWL che i Rami Trasferiti possano continuare a essere gestiti legittimamente dopo la Brexit.

Aggiornamento sulla tutela FSCS (*Financial Services Compensation Scheme*)

- 1.15 Nella Relazione ho rilevato che i titolari delle Polizze Trasferite che attualmente godono della tutela FSCS verosimilmente la perderanno, in conseguenza del Trasferimento, per le azioni od omissioni (fornisco degli esempi di azioni e omissioni nel Paragrafo 3 della Relazione Supplementare) avvenute successivamente alla Data di Efficacia. Ho affrontato questioni riguardanti la tutela FSCS con SWL e i suoi consulenti legali e ho verificato una nota predisposta dai consulenti legali di SWL in merito all'impatto del Trasferimento sulla tutela FSCS, incluse le implicazioni del Documento di Consultazione 26/18 pubblicato dalla PRA (*Prudential Regulation Authority*).
- 1.16 Ritengo che gli indennizzi per azioni od omissioni di SWL avvenute prima della Data di Efficacia saranno coperte dal FSCS. Le azioni od omissioni previste da un contratto di assicurazione saranno coperte dagli indennizzi assicurativi maturati ai sensi dei termini e delle condizioni di polizza precedenti alla Data di Efficacia. Ad ogni modo, poiché SWE non sarà un 'soggetto rilevante' (come definito dalla FSMA), ritengo che azioni od omissioni di SWE avvenute dopo la Data di Efficacia non saranno coperte dal FSCS.
- 1.17 Mi sono confrontato con SWL sulla possibilità di mantenere la tutela FSCS per tali Titolari di Polizze Trasferite, che la perderanno in conseguenza del Trasferimento, se SWE dovesse ottenere diritti di passaporto per esercitare l'attività all'interno del Regno Unito o per costituire una sede secondaria di un paese terzo nel Regno Unito. Concordo con SWL quanto alla circostanza che il trasferimento delle Polizze Trasferite a SWE è richiesto per consentire a SWL di continuare a gestire il ramo sottoscritto ai sensi dei diritti di passaporto UE dopo la Brexit, e che tali altre opzioni non forniscano la certezza necessaria o comunque non siano necessarie a SWE per lo svolgimento delle sue attività ordinarie, come illustrato al paragrafo 3 della Relazione Supplementare.
- 1.18 Inoltre, il FSCS tutela i relativi titolari di polizze soltanto per eventi di insolvenza o di inadempimento. Dal momento che SWE è ben capitalizzata, che è necessario rispettare i regolamenti Solvency II e che il Sistema di Gestione del Capitale di SWE richiede di mantenere una riserva di capitale superiore a quella prevista dal regolamento Solvency II, la probabilità di inadempimento o di insolvenza di SWE è, a mio avviso, remota e pertanto le conclusioni contenute nella Relazione riguardo alla perdita della tutela FSCS rimangono invariate.

Aggiornamento delle informazioni finanziarie

- 1.19 Ho esaminato le informazioni finanziarie di SWL e il bilancio pro forma di SWE al 30 giugno 2018, data più recente alla quale tali informazioni sono disponibili, al Paragrafo 3 della mia Relazione Supplementare. In particolare, ho esaminato gli importi aggiornati del Coefficiente di Copertura del SCR (*Solvency Capital Requirement*) calcolati ipotizzando il Trasferimento al 30 giugno 2018.
- 1.20 Ho altresì analizzato il bilancio di previsione al 31 dicembre 2018 di SWL e SWE e ho esaminato le modifiche stimate nella posizione finanziaria dal 31 dicembre 2018. Sono dell'avviso che le conclusioni di cui alla mia Relazione siano

¹ Di seguito si riporta il link del progetto di legge in Germania:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/Brexit-StBG/0-Gesetz.html

Di seguito si riporta il link del progetto di legge in Italia:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0015.html

Di seguito si riporta il link del progetto di legge in Austria: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/ME/ME_00113/index.shtml

ancora valide, poiché la di solvibilità di SWL rientra nella Green zone² in base alla sua propensione al rischio come definita nel suo CMP (Capital Management Plan – Piano di Gestione del Capitale) e, quanto a SWE, essa è pari o superiore alla sua politica di capitale.

Aggiornamento dei fattori chiave

1.21 L'analisi contenuta nella Relazione è stata svolta sul presupposto che prima della Data di Efficacia si sarebbero assunte un certo numero di iniziative. Tali fattori chiave erano:

- la ricezione, da parte di SWE, dell'autorizzazione da parte del CAA (e inoltre la ricezione dell'approvazione da parte del CAA alla gestione di polizze di assicurazione nei paesi di riferimento del SEE al di fuori del Regno Unito, conformemente ai diritti di passaporto UE, e la ricezione dell'approvazione da parte del CAA e di un riscontro positivo (o nulla osta) da parte dell'autorità di regolamentazione locale per la costituzione di sedi secondarie in Germania e in Italia)
- l'esecuzione di un conferimento iniziale di capitale in favore di SWE da parte di SWL in misura sufficiente a capitalizzare SWE al livello previsto
- la sottoscrizione, da parte di SWE e di SWL, dei Contratti Collegati, e precisamente del Contratto di Riassicurazione, della Garanzia Generale, del Contratto di Servizio *Unit-Linked* e dell'Accordo di Manleva, con efficacia immediata a decorrere dalla Data di Efficacia.

1.22 Ritengo che tutti i fattori chiave siano stati o saranno completati prima della Data di Efficacia.

Aggiornamento delle informazioni non finanziarie

1.23 Nella Relazione Supplementare, espongo anche degli aggiornamenti in merito:

- alla tutela COBS (*Conduct of business regulations*) nel Regno Unito
- all'oggetto, alla struttura e alle finalità generali del Progetto e dei Contratti Collegati, incluso un aggiornamento sul trasferimento di FWH a SWE
- alla composizione del Consiglio di SWE
- alla costituzione, alle operazioni anche relative agli uffici delle sedi secondarie, alla *governance* di SWE
- alla necessità di una Sede Secondaria per SWE nel Regno Unito
- agli accordi sui Beni Vincolati, come previsti dalla normativa del Lussemburgo
- alla tassazione dei titolari di polizze
- alle compensazioni fiscali e alle imposte connesse all'adeguamento del prezzo di Trasferimento
- ai programmi per la mitigazione del rischio
- ai diritti di recesso ai sensi della normativa italiana.

1.24 Ho esaminato tutti gli sviluppi e ritengo che essi non modifichino le conclusioni contenute nella mia Relazione.

1.25 Confermo altresì che la modifica della Data di Efficacia per il Progetto dal 28 marzo 2019 al 29 marzo 2019 non modifica le mie conclusioni relative al Trasferimento poiché le modifiche sono state realizzate per ragioni pratiche concernenti l'implementazione del Trasferimento; la stessa non impatta l'operatività del Progetto e non ha impatti sui benefici o diritti contrattuali dei Titolari di Polizze Trasferite e dei Titolari di Polizze Non Trasferite. Sono altresì dell'avviso che il piano di impegnarsi con la Corte per consentire ai Titolari di Polizze UWP Trasferite e ai Titolari di Polizze non Trasferite del fondo *with-profits* di Clerical Medical (CM WPF) il diritto di attivare le condizioni in relazione alla risoluzione dell'Accordo di Riassicurazione fornisce ulteriore protezione a tali assicurati ed è in linea con l'approccio adottato in simili Progetti.

² I livelli di capitale superiori all'obiettivo previsto dal coefficiente di copertura del SCR (*Solvency Capital Requirement*) come definito nel Piano di Gestione del Capitale (i.e. capitale sufficiente per coprire i requisiti regolamentari di capitale nonché i requisiti di capitale interni della società) sono considerati nei limiti della Green zone.

Aggiornamento sull'impatto sui titolari di polizze e sui riassicuratori

- 1.26 Nella Relazione Supplementare, confermo che non vi sono state modifiche alle valutazioni esposte nella Relazione. Nel complesso, rimango del parere che l'attuazione del Progetto proposto e dei Contratti Collegati alla Data di Efficacia non avrà conseguenze pregiudizievoli sostanziali sulla garanzia delle prestazioni o sulle prestazioni attese dei Titolari di Polizze Trasferite e dei Titolari di Polizze Non Trasferite di SWL. Ritengo inoltre che il Trasferimento non avrà conseguenze pregiudizievoli sostanziali sulla *governance* o sugli standard di servizio goduti dai Titolari di Polizze Trasferite e dai Titolari di Polizze Non Trasferite di SWL.
- 1.27 Inoltre, ritengo non vi siano conseguenze pregiudizievoli sostanziali per i Titolari di Polizze Trasferite dovuti alla perdita della tutela FSCS conseguente al Trasferimento.
- 1.28 Rimango dell'idea che il Trasferimento non avrà conseguenze pregiudizievoli sostanziali sull'attuale riassicuratore esterno di SWL, i cui contratti di riassicurazione riguardano i Titolari di Polizze Trasferite.

Comunicazioni ai titolari di polizze e opposizioni formulate

- 1.29 Nella Relazione Supplementare fornisco un aggiornamento in merito al procedimento di comunicazione dedicato ai titolari di polizze e rispondo alle opposizioni formulate. Le opposizioni possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:
- perdita della tutela FSCS e perplessità sulla garanzia futura delle prestazioni
 - ritenuta fiscale alla fonte a carico dei titolari di polizze in Germania
 - perplessità relative al Trasferimento
 - chiarezza della mia Relazione
 - richieste del valore di recesso e di risarcimento
 - altro
 - assenza di motivazione.
- 1.30 In linea generale, ritengo che il procedimento di comunicazione, che serve a informare del Trasferimento i Titolari di Polizze Trasferite e i Titolari di Polizze Non Trasferite, abbia soddisfatto i requisiti delle Direttive Dipartimentali e che i titolari di polizze abbiano ricevuto dettagli e comunicazioni sufficienti quanto al Progetto proposto. Inoltre, ritengo che, alla data di redazione della presente Relazione Supplementare, SWL stia registrando adeguatamente le opposizioni pervenute dai titolari di polizze, e che i titolari di polizze non abbiano sollevato questioni che non siano già state prese in considerazione nell'attività che ha condotto alla Relazione, ad eccezione di quelle relative all'esenzione fiscale in Germania. Come dichiarato nella Relazione Supplementare il Trasferimento non avrà effetto sull'esenzione fiscale dei titolari di polizze. Alla luce del fatto che non sono state sollevate ulteriori questioni, ritengo non sussistano motivi per modificare le conclusioni raggiunte nella Relazione.

Conclusioni

- 1.31 In linea generale, confermo che il Trasferimento non avrà conseguenze pregiudizievoli sostanziali sulla garanzia delle prestazioni o sulle prestazioni attese dai Titolari di Polizze Trasferite e dai Titolari di Polizze Non Trasferite. Ritengo altresì che il Trasferimento non avrà conseguenze pregiudizievoli sostanziali sulla *governance* o sugli standard di servizio goduti dai Titolari di Polizze Trasferite e dai Titolari di Polizze Non Trasferite. Inoltre, ritengo che il Trasferimento non avrà conseguenze pregiudizievoli sostanziali per il riassicuratore del Ramo Trasferito.
- 1.32 In base alle conclusioni sopra esposte, ritengo non vi siano motivi ostativi alla prosecuzione del Trasferimento.